



COMUNE DI TRICESIMO
medaglia d'oro al merito civile - eventi sismici 1976

Piazza Ellero n. 1
33019 TRICESIMO (UD)
Pec: comune.tricesimo@certgov.fvg.it

P.I.00466980307
Tel 0432/855411
e-mail: protocollo@comune.tricesimo.ud.it

Bando per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

Art. 6 Tipologie di spese ammissibili e spesa ammissibile complessiva

Art. 7 Intensità e ammontare dei finanziamenti

Art. 8 Cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Art. 9 Domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 Presentazione della domanda di contributo

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

Art. 14 Concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Rendicontazione della spesa

Art. 15 Rendicontazione della spesa

Capo VII – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 16 ispezioni e controlli

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 17 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, i procedimenti per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche siti nel territorio comunale di Tricesimo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) affresco: tecnica pittorica consistente nello stendere colori diluiti con acqua su uno strato di intonaco fresco che, asciugandosi, forma una superficie dura e compatta che fissa il colore;
- b) manutenzione: complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni dell'affresco e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti;

c) restauro: interventi diretti sull'affresco consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'affresco medesimo;

d) spesa ammissibile complessiva: differenza tra l'ammontare complessivo delle diverse tipologie di spese ammissibili e gli eventuali altri contributi, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 26.086,95 (ventiseimilaottantasei,95) euro.

2. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando è attribuita al Servizio tecnico di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando le persone fisiche e le persone giuridiche private proprietarie di edifici siti nel territorio comunale di Tricesimo sui quali siano ubicati affreschi visibili dalla pubblica via.

2. In caso di pluralità di proprietari, la domanda è presentata da un solo comproprietario in nome e per conto di tutti gli altri, previa esplicita dichiarazione che tutti gli aventi diritto sono informati della volontà di presentare la domanda e che nulla osta alla presentazione disgiunta della domanda.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo le modalità di cui all'articolo 13 gli interventi finalizzati ad attività di manutenzione e restauro relativi ad affreschi visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche siti nel territorio comunale.

Art. 6 Tipologie di spese ammissibili e spesa ammissibile complessiva.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo medesimo.

2. In particolare, sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese per restauratori;

b) spese per analisi ed altre attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento;

c) spese per lavori;

d) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;

e) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro le aliquote massime ivi indicate;

e) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

3. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammissibile complessiva, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo delle diverse tipologie di spese ammissibili e gli eventuali altri contributi, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.

4. La spesa ammissibile complessiva viene specificata nel determinazione di concessione e rileva sia ai fini della determinazione del contributo concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Art. 7 Intensità ed ammontare dei finanziamenti

1. Con riferimento ad affreschi di **dimensione inferiore ai due metri quadrati**, i contributi di cui al presente Bando possono essere concessi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente nei limiti di seguito indicati:

a) *in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;*

b) *in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;*

c) *in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile complessiva relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.*

2. Con riferimento ad affreschi di **dimensione superiore ai due metri quadrati** i contributi di cui al presente Bando possono essere concessi *per un solo affresco per ogni singolo richiedente in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile complessiva* relativa agli interventi di manutenzione o di restauro.
3. In ogni caso ciascun richiedente non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intensità massima o l'ammontare complessivo del contributo previsti dai commi precedenti, il contributo può essere concesso per percentuali inferiori della spesa ammissibile complessiva ovvero in misura inferiore alle soglie massime previste a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.

Art. 8 Cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tricesimo ed è corredata della dichiarazione, resa dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente il contributo, attestante la proprietà o la comproprietà dell'edificio sui cui è ubicato l'affresco oggetto dell'intervento.
2. Ciascuna domanda di contributo può avere ad oggetto interventi su più affreschi, fermi restando i limiti contributivi di cui all'articolo 7.
3. Costituisce parte integrante della domanda e va allegata a pena di inammissibilità la seguente **documentazione**:
 - a) relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare corredata da immagini e firmata da un restauratore abilitato;
 - b) preventivo di spesa.
4. Alla domanda di contributo sono altresì allegate le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 20, sottoscritte dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 10 presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano, a pena di inammissibilità, **domanda** al Servizio, **dalle ore 9:00:00 del 19.09.2024 alle ore 09:00:00 del 04.10.2024**.
La domanda di accesso al contributo, unitamente ai documenti indicati all'art. 9, va trasmessa mediante una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.tricesimo@certgov.fvg.it;
 - consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tricesimo, piazza Ellero n° 1, nei giorni di apertura di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10.30 alle ore 12.30 oppure lunedì e mercoledì: dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
 - a mezzo posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Tricesimo, piazza Ellero n° 1, 33019 Tricesimo (UD) scrivendo sulla busta "Bando affreschi 2024"; in tal caso farà fede la data del timbro postale.
2. Il Comune di Tricesimo non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare, nell'arco temporale di cui al comma 2, una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.
4. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, tutte le domande presentate successivamente alla prima sono inammissibili.
5. A parziale deroga di quanto previsto al comma 4, nel caso in cui il medesimo soggetto intenda rettificare una domanda già presentata, può presentare una nuova domanda di contributo relativa al medesimo intervento precisando che tale ultima domanda sostituisce la domanda o le domande presentate precedentemente; in tal caso ogni domanda

precedentemente presentata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda di rettifica presentata successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili e vengono conseguentemente archiviate le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati elencati all'articolo 4;
- b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5;
- c) a cui non siano allegati tutti i documenti di cui all'articolo 9, comma 3;
- d) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 10, comma 1;
- e) inviate successivamente alla prima domanda presentata, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f);
- f) inviate anteriormente all'ultima, nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 5;
- g) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 5, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a pena di inammissibilità;

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dell'elenco delle domande pervenute.

2. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

2. Il Servizio svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della domanda e dei relativi allegati, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità perseguite dal presente bando, nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il Servizio istruisce il numero di domande necessario alla ripartizione di tutte le risorse stanziare per le finalità del presente Bando e la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

4. Qualora la domanda di finanziamento o gli allegati richiesti a pena di inammissibilità risultino carenti di qualsivoglia elemento necessario alla concessione del contributo non viene richiesta alcuna integrazione e la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.

5. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda utile per l'istruttoria della domanda e per l'adozione della determinazione di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di finanziamento è considerata inammissibile ed archiviata.

6. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predisponde:

- a) l'elenco delle domande di contributo pervenute, con l'indicazione, per quelle istruite ai sensi del comma 3, del contributo assegnato;
- b) l'elenco delle domande inammissibili.

Art. 14 Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con determinazione del Responsabile del Servizio o suo delegato.

2. Con determinazione di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo di spesa contenuto nella domanda, la spesa ammissibile complessiva rilevante ai fini della concessione del contributo e della sua rendicontazione.

3. Con determinazione di concessione è stabilito inoltre il termine di rendicontazione della spesa.

4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

5. Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a intervento ultimato, a seguito dell'esito dell'approvazione della rendicontazione del finanziamento.

6. Non sono ammesse variazioni nelle destinazioni d'uso dei contributi assegnati.

Capo VI - Rendicontazione della spesa

Art. 15 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con determinazione di concessione, o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dovrà essere trasmessa anche copia di autorizzazione rilasciata da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con determinazione di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca della determinazione di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo almeno pari al contributo concesso.

4. Con l'accettazione del contributo il soggetto beneficiario autorizza l'uso della documentazione sull'attività oggetto del contributo e del relativo materiale iconografico presentato ai fini di pubblicazione a stampa o digitale.

Capo VII – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 16 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione, erogazione e rendicontazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione.

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 17 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137).